

Le notificazioni

La ritualità procedurale delle notificazioni è ordinata nelle norme della procedura civile e nelle Leggi tributarie

codice di procedura civile	artt. 137 – 139 – 140 – 141 – 144 – 145 – 146 – 148 – 149 – 149 bis – 155 – 156 – 160 -
Leggi tributarie: DPR 600 / 73 DPR 602 / 73	art. 60 art. 26

Il principio fondamentale per cui la notificazione abbia soddisfatto la sua funzione è

"La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa".

La notificazione è la conclusione rituale del procedimento della informazione che rende noto, al destinatario dell'atto sostanziale (cioè che coinvolge il patrimonio del legittimato passivo) nella forma e nel contenuto, che rende noto al destinatario l'intenzione nell'an e nel quantum delle pretese (nello specifico) dell'Agenzia delle Entrate. L'atto ritualmente notificato diventa *provocatio ad opponendum*, ergo, è la "proposta" con le caratteristiche presuntivo/impositive che provoca il destinatario a reagire ed opporsi in un dato termine (60 gg). La data della ricevuta notificazione è il *dies a quo*, per opporsi. Termine perentorio decadenziale.

Conoscenza legale e conoscenza effettiva

Rendere cioè "noto" in senso legale (*il destinatario sa che esiste un atto emesso a proprio nome*) ed in senso effettivo (*con 'acquisizione dell'atto viene a conoscere completamente*

i contenuti dell'avviso emesso). La notificazione è perfetta quando nel caso più lineare, il soggetto abilitato dalla Legge, consegna al destinatario della cui identità è certo, la copia dell'atto.

La sequenza delle operazioni coordinate dall'art. 137 in poi dal libro I della Procedura Civile, esamina e disciplina varie eventualità in presenza di altrettanto varie circostanze, che possono divergere dalla più semplice e lineare modalità di consegna da Ufficiale Giudiziario a destinatario noto, fino alla ricerca e tentativi infruttuosi.

La semplice lettura delle norme da contezza sia degli obblighi oggettivi che soggettivi che devono essere tassativamente rispettati per evitare la nullità ovvero l'inesistenza.

Tuttavia occorre tener ben presente che la procedura detta NOTIFICAZIONE, è un nodo importante, anzi determinante, ovviamente non rappresentato da un unico adempimento, e da una sola casistica, bensì da una sequenza a percorsi variabili, le cui tracce vanno separatamente scannerizzate sotto due diversi profili: Soggettivo ed Oggettivo.

Elemento soggettivo

Il soggetto abilitato a notificare, deve essere qualificato ed appartenere ad una classificazione ufficialmente definita (Ufficiale Giudiziario) ovvero da coadiutori che possono sostituirlo, sotto la sua personale direzione, ma che sovente, per motivi di superficiale necessità di speditezza, ovvero per mancanza di personale idoneo, viene sostituito (arbitrariamente e fuori delle disposizioni normative) da semplici incaricati che non ne hanno qualifica (*vedasi dipendenti con contratti a termine ed i portalettere a tempo determinato*) requisiti, affidabilità per il mantenimento delle garanzie costituzionali, dell'assistenza della FEDE PUBBLICA, e per mansioni dei rispettivi CCNL.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ART. 137

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere [disp. att. 47 e ss.]. **L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.**

Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione

in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

Note

Il potere di procedere all'attività di notifica degli atti processuali spetta all'ufficiale giudiziario del luogo in cui la notifica va eseguita e a quello addetto all'autorità giudiziaria competente a conoscere della causa cui attiene la notifica. Quest'ultimo ufficiale giudiziario ha la facoltà di operare anche al di fuori della circoscrizione territoriale di sua competenza, ma solamente a mezzo del servizio postale.

Nonostante il codice faccia riferimento solo alla figura dell'ufficiale giudiziario, è bene precisare che sono previste dall'ordinamento giudiziario anche le figure dell'aiutante ufficiale giudiziario e del messo di conciliazione il quale provvedeva a notificare gli atti relativi ai giudizi davanti al giudice di pace.

Nel caso in cui venga consegnata una copia non conforme all'originale, poichè caratterizzata da mutilazioni o alterazioni, si potrà invocare la nullità della notificazione ex art. 156 comma 2, qualora risulti che a causa di tali incompletezze il destinatario non abbia potuto conoscere il contenuto dell'atto.

ART. 138

L'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Note

*Per procedere alla notifica a mani degli atti processuali è necessario che l'ufficiale giudiziario **conosca personalmente il destinatario** o che per lo meno quest'ultimo si sia qualificato come tale.*

Nel caso in cui l'ufficiale giudiziario non abbia la prova dell'identità del destinatario, dovrà procedere secondo le forme previste dagli artt. 139 ss.

La presunzione legale di conoscenza a cui il secondo comma si riferisce è rivolta a soddisfare un'esigenza pratica diretta ad impedire che un intenzionale espediente dilatorio, quale è il rifiuto, appunto, privo di valida giustificazione, possa ostacolare il normale svolgimento della procedura di notificazione.

ART. 139

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o

dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

Note

Di norma il luogo di residenza viene individuato basandosi sull'effettiva ed abituale presenza del soggetto in un dato luogo, poichè l'iscrizione anagrafica ha più che altro un mero valore presuntivo a causa di ritardi nelle operazioni di variazioni di tali registri.

La norma in esame indica un ordine tassativo che l'ufficiale giudiziario deve seguire per individuare il luogo in cui procedere alla notifica, ovvero prima di tutto quello di residenza, poi di dimora ed infine di domicilio. Una volta individuato uno di tale luogo, la norma lascia libero il notificatore di cercare indifferentemente il destinatario in uno qualsiasi dei tre luoghi previsti, ovvero casa, ufficio o luogo dove esercita l'industria o il commercio.

Per persona di famiglia si intende non solo colui che appartenga allo stretto nucleo familiare, ma anche parenti o affini legati da vincoli affettivi o di comunanza di vita stabili (non cioè del tutto momentanei o occasionali) con il destinatario.

Gli addetti a cui la norma si riferisce coincidono con tutti coloro che hanno un rapporto di solidarietà e di collaborazione diretta col destinatario, purché si svolga abitualmente nel luogo indicato per la consegna dell'atto. Si pensi ad esempio ad un collega di studio, all'amministratore dell'immobile, all'infermiera che assiste in modo continuo un familiare convivente col destinatario.

Nota incidentale dell'autore

Il **legame affettivo**, con l'evoluzione dell'andamento sociale deve essere superato nella sua generica accezione, poichè negli 30' l'autore dei codici si riferiva ad una realtà molto diversa da quella odierna, che tanto per fare un esempio, può presentare un'aggiornata casistica (non rara) dei separati in casa, cioè relativo a due persone che hanno trasformato il rapporto affettivo in sentimento magari rancoroso, e certamente non collaborativo, nel senso che (caso effettivamente trattato) il coniuge astioso ha colto l'occasione per nascondere all'altro l'arrivo di più avvisi di accertamento, ovviamente poi divenuti definitivi, generativi di iscrizioni a ruolo e via dicendo.

Alla pari dei luoghi in cui ricercare il destinatario che sono indicati tassativamente anche l'ordine delle persone successivamente previste al secondo e terzo comma risulta tassativo. Pertanto, **sarà possibile passare da una categoria all'altra solo in caso di assenza, incapacità o rifiuto del consegnatario precedente.** La norma, inoltre, specifica che il portiere o il vicino devono sottoscrivere una ricevuta che attesti l'avvenuta notifica, e **l'ufficiale giudiziario deve comunicare al destinatario dell'atto l'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata. In mancanza di tali adempimenti la notifica si deve considerare nulla.**

Appare opportuno precisare che l'elaborazione giurisprudenziale degli ultimi venti anni ha consacrato il principio della c.d. scissione del momento notificatorio per il notificante e per il destinatario dell'atto, proprio al fine di evitare che venisse addebitato a quest'ultimo l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. Pertanto, risulta che mentre per il notificante il procedimento si perfeziona nel momento in cui consegna l'atto all'ufficiale giudiziario, per il destinatario quando riceve l'atto notificatogli.

ART. 140

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla **porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario**, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Nota

Con la sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010, l'articolo in esame è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, o comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Con tale espressione la norma intende riferirsi alla **sede del comune**, pertanto l'eventuale deposito presso **l'ufficio di una frazione del comune comporterà la nullità della notificazione.**

L'avviso indicato dalla norma deve contenere necessariamente il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario; l'indicazione della natura dell'atto e del giudice che ha pronunciato il provvedimento; la data o il termine di comparizione ed infine la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

Pertanto, nell'ipotesi descritta dalla norma, l'attività dell'ufficiale giudiziario è costituita da tre fasi:

- 1) il deposito di una copia dell'atto presso la sede del comune mediante consegna al segretario comunale o**

- ad un impiegato;
- 2) l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
- 3) la spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il deposito suddetto. La notifica si perfeziona quando sono state compiute tutte e tre le suddette formalità.

Nota incidentale

Caso frequente di chiamata in causa del notificante, il quale assevera o produce abitualmente in udienza la fotocopia della cartolina postale di ritorno, la cui "sola" presenza negli atti, viene (superficialmente) illegittimamente giudicata dai cosiddetti giudici tributari, sufficiente ad assorbire come validamente esperito il tentativo di notificazione a mezzo posta. Oltre che a vedere di seguito, che i tentativi a mezzo dell'Agente postale presentano irritualità a catena, figli di procedure superficiali e per questo carenti di passaggi essenziali, la PROVA deve essere inconfutabile. L'originale innanzi tutto, l'esame delle sottoscrizioni, la chiarezza della relazione, l'identificazione del notificante, l'assolvimento delle procedure in modo completo e corretto. Nella completezza è inclusa la prova da fornire che il plico giunga intonso. La mancanza di uno dei fogli numerati, richiede la nullità del documento.

Relativamente all'atto di cui al n. 1 della tabella "A" , **il concessionario non può produrre solo la ricevuta di ritorno della raccomandata ma deve esibire copia integrale della stessa.**

Ciò è quanto emerge da una recente pronuncia **della Suprema Corte che, con ordinanza n.18252 del 30/07/2013**, ha avuto modo di rispondere a una contestazione del contribuente il quale aveva impugnato una cartella esattoriale poiché notificata incompleta (in quanto priva di alcune pagine).

I giudici della Corte di Cassazione, dunque, hanno sancito "... **ciò che nella specie di**

causa si è verificato è che la società Concessionaria ha provveduto -in applicazione del menzionato art. 26 a notificare la cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale, la quale ultima (alla stregua di qualunque atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata".

ART. 141

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nella elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.

ART. 144

Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.

Note

E' bene indicare che norma in commento trova applicazione solo nel caso in cui l'amministrazione sia rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato. Tale forma di

notificazione si estende anche agli enti pubblici non statali che però siano abilitati per legge a fruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e che in concreto siano rappresentati dall'Avvocatura (cfr. art. 43, r.d. 1611/1933).

La notifica di un qualunque atto processuale diretto ad un'amministrazione dello Stato deve farsi in persona del ministro in carica competente, in quanto rappresentante organico dell'ente, e la consegna deve avvenire a pena di nullità, presso l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto ha la propria sede l'ufficio giudiziario davanti al quale è portata la causa o, in caso di ricorso per cassazione, presso l'avvocatura generale dello Stato a Roma.

nota dell'autore

Per le notificazioni che ci attengono nel contesto di cui trattiamo e limitatamente alle vicende di atti tributari, occorre tener ben presente che per le Agenzie delle Entrate vale l'Ufficio Provinciale che ha inviato l'atto contro il quale si notifica l'eventuale opposizione, distinguendo che in caso di coinvolgimento, se in proprio come unica controparte ovvero in litisconsorzio, le notificazioni alla Società Equitalia non seguono questo iter, poichè la destinataria in parola non è amministrazione dello Stato, ma solo, e temporaneamente per appalto, ma una normalissima azienda commerciale e come tale raggiungibile alla sede legale, che non è assolutamente lo sportello locale, ma la sede legale iscritta alla Camera di Commercio. La visura è lo strumento di individuazione.

Art. 145

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, **nella sede indicata nell'articolo 19**, secondo comma, **ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente** qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.

Note

La norma si riferisce alla sede intesa sia come sede legale, ovvero quella che risulta dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal registro delle persone giuridiche etc., sia come sede effettiva, ovvero il luogo dove l'ente svolge prevalentemente la sua attività e dove si trovano la direzione e gli uffici degli amministratori. Restano escluse eventuali sedi secondarie o di fatto.

Le persone legittimate a ricevere le notificazioni sono il rappresentante della persona giuridica e la persona incaricata, che sono poste sullo stesso piano ai fini della consegna della copia dell'atto. Infatti, l'addetto alla notifica può rivolgersi indifferentemente a uno dei due senza l'obbligo di ricercare prima il rappresentante. In mancanza di tali soggetti ci si può rivolgere, in via sussidiaria, alla persona addetta alla sede, cioè a colei che è legata da un particolare rapporto anche non subordinato o provvisorio, di lavoro. Sul punto inoltre, si ricorda l'orientamento giurisprudenziale precedente alla riforma del 2005 in base al quale la notifica era validamente effettuata nelle mani del portiere dello stabile in cui ha sede la società.

Le notificazioni agli enti privi di personalità devono essere effettuate sempre nel luogo in cui essi svolgono la propria attività in modo continuativo, anche se vi è divergenza tra questo luogo e la sede risultante dall'atto costitutivo. Inoltre, in seguito alla modifica apportata dalla legge n.263/2005, se nell'atto da notificare è indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l'ente e risultano la sua residenza, il domicilio o la dimora, la notificazione può essere effettuata a lei personalmente ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c..

Tale articolo è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), nn. 1, 2 e 3, della legge 263/2005.

ART. 146

Se il destinatario è militare in attività di servizio ⁽¹⁾ e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

ART. 148

L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto [disp. att. 47].

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

Note

La relata deve necessariamente indicare la data e la sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario. Per la sua validità non è necessario che la relata sia scritta di suo pugno

essendo sufficiente che l'ufficiale attesti mediante la propria sottoscrizione l'attività compiuta.

Pertanto, è bene precisare che la mancanza della data nella relata determina la nullità insanabile della notificazione. Diversamente, se la relata è priva della sottoscrizione è affetta da inesistenza.

Nel caso in cui la relata apposta sull'originale sia difforme da quella redatta sulla copia dell'atto notificato, prevale quest'ultima in virtù del principio secondo il quale prevale ciò che risulta dalla copia consegnata alla parte.

Nel caso in cui la copia dell'atto sia notificato ad un consegnatario, l'ufficiale giudiziario deve indicare nella relata le generalità della persona che riceve la copia e dare atto delle sue qualità, ovvero l'indicazione della posizione che riveste il c.d. consegnatario, in relazione al rapporto che intercorre con il destinatario (per es.: convivente, familiare, portiere etc.).

ART.149

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, **dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.**

Note

Quando la notifica dell'atto processuale deve essere eseguita nell'ambito del comune in cui ha sede l'ufficio notifiche, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale, eccetto il caso in cui il giudice o la parte rispettivamente disponga o richieda che la notifica sia effettuata personalmente. Diversamente, se la notifica deve essere eseguita fuori dal comune, l'ufficiale giudiziario ha la necessità di avvalersi del servizio postale a meno che la parte richieda che la notifica sia effettuata di persona.

*Anche in questo caso vale il principio della scissione del procedimento notificatorio in virtù del quale per il notificante la notifica si considera perfezionata al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; mentre, **per il destinatario rileva la data in cui riceve il plico, attestata sull'avviso di ricevimento.** Nel caso in cui la data non risulta o se è comunque incerta, vale quella indicata dal timbro apposto sull'avviso medesimo. Infatti, solo quest'ultimo documento è pertanto idoneo a fornire la prova dell'eseguita notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il piego è stato consegnato.*

I casi di rifiuto a ricevere il plico o di irreperibilità sono disciplinate dall'art. 8, l. 20-11-1982, n. 890. In queste ipotesi l'agente postale ne faceva menzione, restituiva il plico e la notifica si aveva per eseguita con il decorso di dieci giorni dall'avvenuto deposito

nell'ufficio postale. Tuttavia, con la sentenza n.1729 del 1996 le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribaltato tale orientamento, stabilendo che per il notificante la notifica si ha per perfezionata quando il plico è, semplicemente, depositato presso l'ufficio postale.

Tale comma è stato aggiunto dalla L. n. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

LEGGE 20-11-1982, n. 890

Art. 8.

Se il destinatario o le persone alle quali puo' farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, **l'agente postale** ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonche' la sua qualita'; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che e' subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in lungo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalita' eseguite e del deposito nonche' dei motivi che li hanno determinati e' fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e **sottoscritto dall'agente postale**, e' unito al piego.

Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego e' stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso e' datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione "non ritirato".

La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito.

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, e' subito spedito al mittente in raccomandazione.

La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego. Qualora la data delle eseguite formalita' manchi sull'avviso di

ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 22 - 23 settembre 1998 N. 346

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Notificazione - Destinatario - Ricevimento della notizia - Rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione - Mancato recapito per temporanea assenza del destinatario - Mancanza dell'idoneità o assenza delle persone legittimate - Notizia al destinatario del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego con raccomandata con avviso di ricevimento - Omessa previsione - Restituzione al mittente del piego in caso di mancato ritiro da parte del destinatario dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale - Insufficienza delle garanzie di conoscibilità per il notificatario al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale. (Legge 20 novembre 1982, n. 890 art. 8, secondo e terzo comma). (GU n.39 del 30-9-1998)

ART. 149 BIS

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a **mezzo posta elettronica certificata**, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni ⁽²⁾.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

ART. 155

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

I giorni festivi⁽⁵⁾ si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

Note

La norma riporta l'espressione giorno iniziale, ovvero il dies a quo, da intendersi quello nel quale è accaduto il fatto da cui comincia a decorrere il termine.

Nel calcolo dei termini a giorni o ad ore si deve escludere il giorno o l'ora iniziali. Diversamente, deve essere calcolato il giorno iniziale, ovvero il dies ad quem, nel quale si deve effettuare l'atto sottoposto a termine.

Ci sono poi delle ipotesi in cui il legislatore stabilisce un termine indicando un certo numero di giorni liberi: in tale ipotesi non si dovrà computare nel termine né il dies a quo né il dies ad quem. Tipico esempio è il termine per comparire di cui all'art.163bis.

Quando i termini vengono computati a mesi o ad anni non si tiene conto del dies a quo, né del numero dei giorni che compongono i mesi o gli anni, così il termine va a scadere nel giorno del mese o dell'anno numericamente corrispondente a quello di decorrenza del termine iniziale, indipendentemente dal fatto che l'anno sia bisestile.

Nel caso in cui il termine scada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. E' la legge che determina la festività in via esclusiva e che, pertanto, qualifica quel determinato giorno come tale.

Tale regola vale solo per i termini a decorrenza successiva ma non per quelli che si contano a ritroso con l'assegnazione di un lasso di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, poichè altrimenti il rischio sarebbe quello di produrre l'effetto contrario di un'abbreviazione di quel lasso di tempo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione dello stesso.

Sul punto poi è bene precisare che la l. n. 263/2005, intendendo realizzare una maggiore semplificazione delle forme e degli adempimenti degli uffici giudiziari e delle parti ha previsto la proroga per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza che cadono nella giornata del sabato ed il regolare svolgimento delle udienze e delle altre attività giudiziarie che ricadono sempre nella giornata del sabato, lavorativa ad ogni effetto.

Ai sensi della l. 27-5-1949, n. 260, modificata dalla l. 31-3-1954, n. 90 e dalla l. 5-3-1977, n. 54, sono considerati giorni festivi: tutte le domeniche, il 1° gennaio, il 25 aprile, il lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8, il 25 e il 26 dicembre.

I termini processuali vengono sospesi ai sensi della legge 7-10-1969, n. 742, la quale dispone la sospensione di diritto dei termini processuali nel periodo che va dal 1 agosto

al 31 agosto di ogni anno, allo scopo di **garantire un periodo di ferie anche ai difensori, nel quale siano liberi da preoccupazioni** su eventuali scadenze. I termini, pertanto, riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Di conseguenza, se un termine cade nel periodo di sospensione, dovranno essere computati 45 giorni in più. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della legge richiamata i processi nei quali l'urgenza ha un rilievo particolare come le cause di alimenti; le controversie individuali di lavoro e quelle previdenziali; i procedimenti cautelari e di opposizione all'esecuzione; i giudizi di sfratto e di dichiarazione e revoca del fallimento.

ART.156

Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

La nullità non può mai essere pronunciata, **se l'atto ha raggiunto** lo scopo a cui è destinato.

Note

La norma si riferisce ai c.d. vizi formali, ovvero quei vizi che consistono nella mancata osservanza dei requisiti formali degli atti processuali. Si tratta cioè sia delle forme previste per il compimento degli atti processuali, sia dei requisiti non strettamente formali, quali la competenza del giudice, la capacità processuale, il potere rappresentativo e la legittimazione processuale.

Il comma in analisi è espressione del principio della c.d. tassatività delle nullità, in virtù del quale la nullità si determina solamente quando viene espressamente prevista dalla legge. Tipici esempi si riscontrano agli artt. 128 in caso di mancata pubblicità della udienza, 158 in caso di vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del P.M., o ancora l'art.160 relativo ai vizi della notificazione, 161 in caso di mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, o l'art.164 che indica i casi di nullità della citazione.

Il secondo comma è espressione del principio della inidoneità allo scopo, che consiste in un altro criterio per individuare le ipotesi di nullità. Invero, la nullità si determina quando l'atto, in astratto, non si presenta idoneo a conseguire la funzione per cui è stato previsto dalla legge. Ad esempio è nulla la sentenza priva di motivazione, in quanto non adempie alle finalità che la legge attribuisce alla sentenza.

La norma si riferisce allo scopo dell'atto, inteso non in senso soggettivo come finalità di colui che lo compie, ma in senso oggettivo, ovvero finalità prevista dalla legge. Nello specifico si parla di funzione tipica che la legge ha assegnato all'atto all'interno del processo.

L'ultimo comma consacra il principio della c.d. strumentalità delle forme, in base al quale se lo scopo dell'atto è in concreto raggiunto, la nullità non può essere dichiarata. Ad esempio, la notificazione dell'atto di impugnazione che non rispetti l'ordine dei luoghi ex art. 330 è nulla in quanto in astratto non idonea allo scopo. Tuttavia, se la parte si

costituisce, la nullità non può essere dichiarata in quanto l'atto ha in concreto raggiunto il proprio scopo.

ART.160

La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia ⁽¹⁾, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.

Note

La nullità della notificazione si verifica in seguito alla violazione delle formalità o delle disposizioni di legge relative alla persona del destinatario o la persona alla quale può essere consegnata la copia dell'atto. Pertanto, è nulla la notifica che viene eseguita in un luogo o nelle mani di un consegnatario che ha un qualche riferimento con il vero destinatario. Ad esempio, la notifica effettuata mediante consegna dell'atto ad una persona diversa da quelle indicate dall'art. 139 ossia a persona che non sia un familiare, un vicino etc. (c.d. consegnatario).

Diversamente, si ha inesistenza della notificazione quando questa viene effettuata in un luogo o presso una persona che non risulta in nessun modo riconducibile al vero destinatario.

Un'ulteriore ipotesi di nullità si verifica quando la consegna è effettuata ad una delle persone indicate dalla legge, ma il notificante omette di indicarne le generalità e ne riporta solo la qualifica (ad es. familiare) oppure indica le generalità, ma con scrittura indecifrabile.

Accanto alle ipotesi indicate nelle note precedenti, la notifica è nulla quando l'atto non è idoneo a raggiungere lo scopo (v. 156 2). Ad esempio quando viene effettuata la notifica di un atto incompleto, ovvero che contiene alterazioni tali da rendere incomprensibile il contenuto dell'atto.

CRITICA E DIFETTI DELLE NOTIFICAZIONI TENTATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

Si riporta la critica del prof. Carmine Punzi, il quale pone la figura dell'Ufficiale Giudiziario al centro delle operazioni di garantismo sia ad inizio della procedura di verifica e confezionamento dell'avviso sostanziale che del recapito, e semmai si avvalga di personale delegato, resta sempre e comunque il vigilante responsabile relatore della procedura di consegna. Trattandosi di vero e proprio atto pubblico per la qualità dei garanti, e per il trattamento di cui si abba cura, l'Ufficiale Giudiziario ne sottoscrive in

calce l'affidamento all'Agente Postale. Qui, tuttavia il pubblico Ufficiale ne perde il controllo, consegnando a terzi il plico. Fino a quel momento, l'operato è protetto dalla fede pubblica, contro cui è ammessa la sola querela di falso nel riscontro di accadimenti non conformi.

3.17. *La documentazione.*

L'attività di documentazione è attribuzione propria dell'ufficiale giudiziario, anche se non è sempre sua attribuzione esclusiva. Talvolta, infatti, vi cooperano altri soggetti – come ad esempio l'ufficiale postale – i quali, anche se non esplicano una mera attività materiale e secondaria nella redazione del documento, si limitano, comunque, a formare la rappresentazione (documentale) di un solo momento del procedimento di notificazione. Così, infatti, nelle notificazioni a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c.) incombe sempre sull'ufficiale giudiziario il compito di redigere la relazione di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, «facendo menzione dell'ufficio postale, per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario», mentre alla documentazione della consegna provvede l'ufficiale postale, il quale cura la compilazione dell'avviso di ricevimento, che, costituito da un unico esemplare, deve essere firmato dal consegnatario dell'atto. Gli atti, così formati, per la qualità degli autori (pubblici ufficiali), e per la funzione dagli stessi esplicata, si presentano come veri e propri atti pubblici.

Attesa, quindi, la natura di vero e proprio atto pubblico che caratterizza la relazione di notifica, la giurisprudenza suole ritenere che contro le attestazioni che provengono dall'ufficiale giudiziario, le quali fanno piena prova, sia ammessa solo la querela di falso [Cass. 27 ottobre 2008, n. 25860; Cass. 26 luglio 2006, n. 17064]. Tuttavia non sono coperti dalla fede privilegiata, e possono essere pertanto smentiti con semplici prove contrarie, le asser-

zioni o gli apprezzamenti del pubblico ufficiale estranei alla percezione immediata, che hanno quindi mero valore informativo. Ad ogni modo la relazione, costituendo l'unica prova dell'avvenuta notificazione, non può essere sostituita da alcun elemento indiziario: cosicché, la mancanza della relata si risolve nell'inesistenza dello stesso rapporto processuale [Cass. 25 giugno 2004, n. 11853]. D'altro canto, le successive attestazioni dell'ufficiale giudiziario, non redatte al momento del compimento dell'attività notificatoria in senso stretto, non hanno alcun valore [Cass. 15 maggio 2006, n. 11137].

3.18. *La nullità della notificazione.*

Chi affronta il tema della nullità della notificazione non può fare a meno di riconoscere l'insufficienza dell'art. 160 c.p.c., che si riferisce espressamente alla «nullità della notificazione», ma che si limita, in realtà, a regolare casi patologici, che attengono alla fase terminale, di consegna e di documentazione, del procedimento. E, poiché possono verificarsi vizi, che interessano anche le altre fasi del procedimento, è necessario riportarsi alla normativa generale della nullità e della sanatoria degli atti processuali (art. 156 ss. c.p.c.) – v. *supra*, n. 2.8. – di cui l'art. 160 c.p.c. fa espressamente «salva l'applicazione», ed alla quale deve essere, quindi, coordinato.

In ogni caso meritano di essere ricordate alcune ipotesi peculiari di vizi gravissimi. La consegna a persona che non abbia alcun riferimento al destinatario della notificazione stessa, rappresenta un caso di nullità assoluta ed insanabile della notificazione. Al contrario, è solo nulla la notifica effettuata a persona diversa o in luoghi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma tali che sia comunque ravvisabile un collegamento così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario, con eventuale sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3°, c.p.c.) [v. Cass. 15 gennaio 2007, n. 621].

Fin qui il garante operato assicurato dalla presenza dell'Ufficiale Giudiziario. La parte terminale del recapito, ovvero il tentativo di incontrare il destinatario per la consegna, è soggetta ad innumerevoli dubbi, sia per la inconsistenza qualitativa del soggetto che la gestisce, che per l'effettiva identità di colui che potrebbe essere identificato a torto come destinatario. La procedura cambia, e non è più quella dell'art. 140 cpc, ma segue un iter simile ma con riferimento esclusivo all'Ufficio postale: il portalelettere che non reperisce nella casa di abitazione indicata sulla busta, il destinatario DEVE affiggere un avviso alla porta (non il portone od il cancello del palazzo, ma espressamente la porta di casa, e nel biglietto comunicare che non avendo trovato nessuno a chiamata, ha depositato l'atto nel proprio Ufficio Postale. Questo soggetto non è comunque assistito da fede pubblica con tutte le aperture contestative possibili. L'art. 156 cpc sanerebbe ogni distrazione, ma se così non fosse, e se il destinatario non trovasse il biglietto affisso alla porta, ovviamente non verrebbe a sapere del deposito di un atto a proprio nome. A differenza dell'Ufficiale Giudiziario che svolgerebbe comunque una ricerca ulteriore come da mandato del suo Ufficio, l'Ufficio Postale detiene sordamente il plico, che oltre al labile biglietto non mostra altri segnali al destinatario. Da qui, cioè da un presupposto errato è stata coniata la "compiuta giacenza", che non ha rispondenza normativa, ed inoltre è mostra carenze per l'inerzia posteriore al primo tentativo. In effetti il

destinatario può non essersi accorto dell'avviso per vari motivi (che all'Ufficiale Giudiziario non sfuggirebbero) come, l'assenza prolungata per vacanze, lavoro in missione, malattia e ricovero.

La Compiuta giacenza considerazione su un principio contestato e contrastato

La "compiuta giacenza" non equivale a conoscenza, per cui si configura la violazione del diritto alla difesa per omessa conoscenza effettiva, infrangendo un principio di garantismo inderogabile.

Pronuncia di nullità del procedimento e dell'atto, per omessa comunicazione che abbia raggiunto le parti dell'avviso qualora dalla relazione emerga che non sia stato possibile far pervenire la cosiddetta "seconda raccomandata" e verificarne la legittimità dall'operato relazionato dell'ufficiale postale. UFFICIALE POSTALE (1)

Ne consegue che l'inosservanza di tale obbligo comporta l'inequivocabile declaratoria di insanabile nullità del procedimento, senza che tale vizio possa considerarsi sanato attraverso l'esibizione di un atto che non reca alcuna sottoscrizione o esaustiva descrizione - **da parte dell'ufficiale postale** - dell'attività dallo stesso svolta, limitandosi alla mera dicitura di "compiuta giacenza" senza possibilità di sindacato o controllo al riguardo.

Si consiglia come atto endoprocedimentale una richiesta ai sensi della Legge 241 /90 nella quale chiedere all'Ufficiale postale, l'accesso agli atti e verificare *de visu* la relata sulla cartolina apposita, chiedendone fotocopia, onde ricavarne l'identificazione del portalettere, le ragioni per cui non sia stata possibile la consegna del plico al destinatario, (chiedere le mansioni del soggetto) eventualmente la seconda raccomandata con relata della cartolina e via di seguito. Nell'istanza ricordate che la pubblica amministrazione è soggetta all'applicazione dell'art. 328 c.p., in capo al responsabile.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione, con la pronuncia n. 27007 del 21 dicembre 2007, che attiene alla contestazione sulla tentata notificazione di un avviso. Più grave, poiché è atto sostanziale, la medesima superficialità adottata in presenza della spedizione di avviso di accertamento, che si ricorda, è un contesto accusatorio, altrimenti qualificato come *provocatio ad opponendum*, che deve avere per precipua caratteristica la sollecitazione (*provocatio*) a sottoporre al destinatario i motivi ed i conteggi per i quali l'Agenzia delle Entrate ritiene che il medesimo destinatario abbia commesso omissioni, evasioni, elusioni, tali da comportare l'addebito e darne la possibilità di incardinare il contraddittorio a difesa dell'accusato. Appare chiaro che in mancanza della conoscenza del contesto accertativo, viene ad essere sottratta al destinatario ogni garanzia di difesa.

In alcuni casi, i plichi contenenti gli avvisi di accertamento, tornano al mittente Agenzia delle Entrate, ed atteso che va accertata la ritualità dei tentativi di notificazione, ma solo ai fini dell'accertamento della eventuale nonvolenza del destinatario consapevole a

ritirare, e quindi, in mancanza di tale verifica sulla intenzionalità, è chiarissimo che il possesso del plico intonso è di per sé prova contraria all'assunto dell'avvenuta notificazione. In tale caso si ravvisa addirittura una diversa responsabilità a carico dell'Agenzia, o del Funzionario delegato o incaricato, se agisce in prosieguo della procedura di riscossione, pur sapendo con certezza che il presupposto oggettivo mediante conoscenza dell'atto prodromico, è caduto.

La particolarità della sentenza in esame, tuttavia, non risiede nell'assioma - oramai pacifico nella giurisprudenza di legittimità (al riguardo, Cassazione, sentenze 10761/2006 e 11014/2003) - secondo cui una decisione è nulla, per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, quando la stessa viene presa in un'udienza alla quale il contribuente non ha potuto prendere parte per mancanza di una valida comunicazione al riguardo, ma nella circostanza che viene presa in considerazione la valenza giuridica da attribuire, ai fini della conoscibilità o meno di un atto, all'ipotesi in cui si verifica quella che nel codice postale e delle telecomunicazioni viene definita "compiuta giacenza".

In altre parole, la tentata notificazione di una raccomandata spedita a mezzo posta e per la quale, in assenza del ritiro da parte del destinatario, si è realizzata la cosiddetta "compiuta giacenza" vale a poter affermare, con ampia certezza, che il destinatario ha avuto notizia del contenuto della comunicazione stessa?

Ebbene, la Cassazione ha detto di no, almeno limitatamente a quelle fattispecie - come quella in esame - in cui dall'operato dell'ufficiale postale non sia possibile verificarne la correttezza e, di conseguenza, sindacarne la legittimità.

Ma procediamo con ordine, partendo dalla normativa di riferimento.

La materia delle notificazioni a mezzo posta, poi, è disciplinata dalla legge 890/1982. Dal coordinamento di tali norme emerge che, in ipotesi di spedizione "a mezzo del servizio postale", l'avviso di ricevimento del plico postale assume particolare rilevanza ai fini del riscontro della regolare consegna al destinatario dell'atto, perché le sue risultanze debbono consentire di verificare:

- che la raccomandata sia giunta effettivamente nella sfera giuridica di conoscibilità propria del destinatario (che si verifica nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, ex articolo 1335 del Codice civile);
- che al destinatario sia stato assicurato lo spazio di garanzia per la conoscenza effettiva oltre che legale;

Non può valere, quindi, la presunzione - fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità dello specifico servizio postale - di arrivo dell'atto contenuto nel plico raccomandato al destinatario e, quindi, di conoscenza dello stesso desumibile dalla sola spedizione dell'atto, attestata dalla ricevuta di invio della raccomandata rilasciata dall'ufficio postale.

Ora, secondo il regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni, la corrispondenza che non abbia potuto essere distribuita e che non sia stata chiesta in restituzione dai mittenti è tenuta per un periodo di quindici giorni negli uffici di destinazione, fatta eccezione per le raccomandate, per le quali il periodo di giacenza è di trenta giorni.


Sempre lo stesso regolamento impone all'agente postale di dare avviso della giacenza di oggetti raccomandati o assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari e ai mittenti, se identificabili.

Interviene inoltre la disposizione dell'art. 137 CPC nella parte che attiene alla indicazione dei soggetti abilitati per Legge ad effettuare le notificazioni, e l'errore perseverato è l'affidamento al soggetto (portalettere) benchè di tale qualifica non sia fatto espresso richiamo. Il portalettere inoltre, è una figura marginale, di compito di manovalanza, per di più spesso assunto a tempo determinato e senza attribuzioni nel CCNL di capacità equivalenti al pubblico ufficiale dotato di assistenza della fede pubblica.

Da sommari e i dati, specifica la Cassazione, *"non si rileva in alcun modo l'annotazione, da parte dell'agente postale incaricato (del quale non si ha certezza che abbia sottoscritto personalmente nessuna parte dell'atto), né dell'avvenuto effettivo rilascio del prescritto avviso né dei motivi eventualmente impeditivi di tale adempimento per cui la restituzione al mittente per affermata, ma incontrollabile, "compiuta giacenza" si palesa del tutto irregolare per assoluta carenza di tutti gli elementi previsti per facilitare la conoscenza dell'atto, ivi compreso, in particolare (Cass., 3, 22 maggio 2006 n. 11929), il decorso del tempo necessario per potersi ritenuta "compiuta" la "giacenza" del plico presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario, per il ritiro"*.

Inoltre,

La Cassazione (Sezioni Unite n. 5791 /2008) questo stabilisce e si sintetizza con la massima, che deve governare il complesso delle garanzie costituzionali:



"La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.

Questo principio dovrebbe essere scritto a grandi caratteri e messo in posizione sempre visibile quando si esamina un caso del genere

Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la rinotificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria:

con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione" (Cass. S.U. n. 16412 del 2007)."

- E' palese la violazione delle disposizioni di cui alla legge 212 /2000, note all'istante nel contesto dello Statuto del Contribuente, che è parte integrante della raccolta delle leggi, e che vincola ogni parte in causa all'obbligo dell'osservanza, con particolare riguardo all'art. 6 :

Si cita infine:

Corte Costituzionale, Sentenza n. 258 del 22.11.2012 (illegittimità dell'art. 60, terzo comma, DPR 602 /73)

Corte costituzionale, Ordinanza n. 3 del 14.01.2010 (illegittimità parziale dell'art. 140 CPC)

L'AGENTE POSTALE

POSTILLA (1) DI PAGINA 17

Chi è l'AGENTE POSTALE o UFFICIALE POSTALE ?

Impropriamente e con molta elasticità si tende a confondere il portalettere con l'Agente Postale. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi della legge n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente **delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale** ai sensi della citata legge n. 890 del 1982, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovvero sia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che **l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza**; pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o negligenza dell'agente postale (v. Cass. nn. 10506/2006, 24852/2006, oltre che SS.UU. n. 627/2008).

Ordinanza n. 9980 del 27 aprile 2010 (udienza del 23 febbraio 2010)

Corte di cassazione, sezione tributaria – Pres. Cappabianca, Rel. Di Iasi

Iva – Impugnazione – Cartella – Querela di falso – Firma – Negligenza dell'agente postale

Ovviamente l'equivoco nasce tra la denominazione generica " agente postale" che si ritiene erroneamente vada in giro a recapitare gli atti giudiziari, ed il comune "portalettere" che è colui che invece effettua manualmente le operazioni di

distribuzione della posta, sia ordinaria, che raccomandata che atti giudiziari; E' ovvio che l'operatore manovale non ha requisiti, conoscenze giuridiche, e qualifica per garantire quanto stabilito dalla Legge. In special modo nei casi di irreperibilità di cui si può aprire un ventaglio di casistiche, er arrivare alla LEGGEREZZA di immettere il biglietto nella cassetta delle lettere !!! (l'avviso va affisso alla porta !)

Una delle sentenze favorevoli al ricorrente:

Di recente, tuttavia, è intervenuta la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che con la **sentenza n. 10 del 21 gennaio 2014** ha preso nettamente le distanze dal precedente orientamento della Corte di Cassazione.

I giudici tributari, ancora una volta, hanno dichiarato la **nullità assoluta** dell'atto impositivo che l'esattore aveva inviato **per posta** al contribuente: **si trattava di una tipica cartella di pagamento notificata da Equitalia con il postino.**

La Commissione Tributaria è favorevole alla tesi più estremista e intransigente: la notifica cartella non è nulla, bensì del tutto **inesistente.**

All'esattore è infatti consentito notificare gli atti di competenza unicamente utilizzando gli intermediari indicati dalla legge: ufficiali di riscossione, soggetti abilitati dal concessionario, messi comunali, agenti di polizia giudiziaria oppure, oggi, anche a mezzo PEC

Di seguita si riporta uno stralcio della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso

"... può a questo punto, essere esaminato il problema della notificazione a mezzo posta della cartella e degli altri provvedimenti da parte del concessionario della riscossione. Per la notificazione degli atti del procedimento amministrativo tributario, e segnatamente per la notifica a mezzo della posta, l'art.14, della L. 20/11/1982 n.890, al primo comma espressamente dispone che: "La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria. secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt.26, 45 e seguenti del DPR 29/9/1973 n.602, e 60 del DPR 29/9/1973 n.600, nonché le altre modalità previste dalle singole leggi di imposta.

L'art.26 DPR 602/73 che, secondo il disposto dell'art. 14 cit., è l'unica fonte legislativa in materia di notificazione delle cartelle di pagamento e degli altri atti di competenza dell'Agente della riscossione, onde costituisce norma speciale, al primo comma dispone che: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero. previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso. la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone

previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".

Orbene non sembra possa sussistere dubbio sul fatto che il secondo periodo della citata disposizione non sia altro che la prosecuzione del primo, nel senso che la prima parte concerne il soggetto che è abilitato dalla legge ad eseguire la notifica, mentre la seconda parte, ferma restando la necessità del soggetto abilitato, dispone in ordine alla modalità con cui può essere eseguita la notifica, chiarendo che essa notifica può essere effettuata, oltre che direttamente ad opera dei soggetti abilitati (indicati nella prima parte della disposizione), anche col mezzo della posta, ma pur sempre ad opera dei predetti soggetti abilitati.

Uno strumento che dirime ruoli de portalettere manovali ed il personale con funzioni di agente e le qualifiche e' il

C.C.N.L. delle POSTE

che nello stralcio delle classificazione delle mansioni, distingue all'art. 21:

Art. 21

Classificazione del personale

A decorrere dal 1° gennaio 2004, fatte salve ulteriori specifiche decorrenze, il personale in relazione al diverso grado di partecipazione al processo produttivo aziendale, al differente apporto professionale richiesto e alle diverse responsabilità connesse ad ogni funzione aziendale, è inquadrato in 6 livelli professionali :

LIVELLO

PROFESSIONALE

- F
- E
- D
- C
- B
- A

L'inquadramento del personale avviene sulla base di declaratorie generali, ruoli ed esemplificazioni di figure professionali.

Le parti si danno atto che le figure professionali sono da ritenersi esemplificative e che la descrizione delle attività dei ruoli non ha carattere esaustivo.

Le declaratorie, i ruoli e le figure professionali descritti consentono per analogia di inquadrare le ulteriori figure professionali non indicate nel presente CCNL.

Nell'ambito delle predette declaratorie vengono individuate alcune figure professionali che, in relazione all'esperienza maturata ed alla

conseguente completezza nel ruolo, vengono distinte in "junior" e "senior".

Le Parti convengono che per il passaggio a "senior" è necessario maturare un'esperienza professionale, supportata anche da idonei

percorsi formativi finalizzati al consolidamento nello specifico ruolo ed all'acquisizione delle competenze distintive, per un periodo complessivo di 24 mesi di effettivo svolgimento delle stesse mansioni: tale periodo è convenzionalmente ridotto per il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con 24 mesi di anzianità nella misura di:

- 6 mesi per le figure professionali junior indicate nel livello E;
- 12 mesi per l'operatore sportello junior del livello D.

Declaratorie

LIVELLO F

Lavoratori che svolgono attività semplici, con conoscenze elementari ed attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche; tali attività manuali e non, presuppongono conoscenze tecniche non specifiche o, se di natura amministrativa-tecnica-contabile, di mero supporto manuale o di contenuto puramente esecutivo. Può essere richiesto l'utilizzo di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

Ruoli

Addetto di Base

Lavoratori che svolgono servizi di vigilanza, anticamera, portineria e collegamenti interni; servizi di archivio, protocollo, copia ed operazioni connesse, anche con l'uso di strumenti meccanici o informatici; mansioni di operaio comune.

Figure professionali esemplificative:

Addetto al protocollo

Addetto guardiania e accessi

LIVELLO E

Lavoratori che operano nel business di base o in attività di supporto, a contatto o meno con la clientela, con conoscenze generiche di carattere tecnico pratico, che svolgono in autonomia attività esecutive e tecniche con contenuti professionali di natura operativa, con capacità di utilizzazione di strumenti semplici e complessi, sulla base di processi definiti e/o di istruzioni dettagliate.

Ruoli

Addetto junior- Addetto

13

Lavoratori che, nei diversi Centri di Produzione, Uffici di Recapito e Postali e nelle Strutture di Staff, nell'ambito di processi produttivi e procedure definite, svolgono attività esecutive, tecniche, di supporto e/o operative, connesse a tutte le diverse operazioni del ciclo di lavorazione dei prodotti.

Figure professionali esemplificative

Addetto CRP - junior

Addetto CUAS – junior

Addetto UDR - junior

Portalettere - junior

Addetto Call Center – junior

Addetto Staff – junior

Addetto Centralino

LIVELLO D

Lavoratori che svolgono attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media

specializzazione. Comprende i lavoratori che, impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono attività a contatto o meno con la clientela che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzo di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico-professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione.

Ruoli

Addetto senior

Lavoratori che, nei diversi Centri di Produzione, Uffici di Recapito e Postali e nelle Strutture di Staff, nell'ambito di processi produttivi e procedure definite, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni secondo le tempistiche previste al sesto comma del presente articolo.

Figure professionali esemplificative

Addetto CRP - senior

Addetto CUAS - senior

Addetto UDR – senior

Portalettere - senior

Addetto Call Center – senior

Addetto Staff – senior

Ruoli

Operatore Junior - Operatore

Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, svolgono nell'ambito di procedure definite, attività amministrative, tecniche o gestiscono le relazioni con i clienti fornendo informazioni sui prodotti o effettuando le operazioni richieste.

Figure professionali esemplificative

Operatore Sportello – junior

Operatore Doganale

LIVELLO C

Lavoratori che in possesso di conoscenze specifiche qualificate svolgono attività di carattere tecnico-amministrativo-commerciale, di coordinamento di lavoratori o particolari incarichi di responsabilità. Nell'ambito di tali attività effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa nell'ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici.

Ruoli

Operatore senior

Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni, secondo le tempistiche previste al sesto comma del presente articolo, nell'ambito di procedure definite, espletando attività tecnico-amministrative e gestendo le relazioni con i clienti.

Figure professionali esemplificative

Operatore Sportello – senior

Operatore Polivalente

Ruoli

Coordinatore

Lavoratori che coordinano le risorse assegnate individuando soluzioni tecnico-operative utili alla gestione, all'addestramento ed al supporto della squadra; presidiano la corretta esecuzione delle attività operative e fungono da interfaccia con le figure

preposte gerarchicamente al livello superiore per la segnalazione e risoluzione di eventuali criticità.

Figure professionali esemplificative

Caposquadra Portalettere
Caposquadra Lavorazioni Interne
Caposquadra CRP
Direttore Ufficio Postale Monoperatore
Direttore Ufficio Postale - fino al 31.12. 2004
Operatore Doganale Master

Nota a Verbale

Al fine di realizzare il coerente riposizionamento nel livello inquadramentale C del personale appartenente ai CUAS, SCA, Call Center, Orion, Pegasus e Staff, le parti concorderanno entro il 31/12/03, attraverso il lavoro della Commissione Paritetica per la classificazione del personale, le evoluzioni e gli sviluppi delle figure professionali di tali ambiti organizzativi.

LIVELLO B

Lavoratori che in possesso di conoscenze specialistiche svolgono funzioni inerenti attività tecnico/specialistiche ovvero funzioni di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione nell'ambito di un'autonomia funzionale circoscritta da direttive superiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi decisionali.

Ruoli

Supervisor

Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, sono responsabili della gestione di risorse umane e rispondono direttamente degli obiettivi del gruppo assegnati dall'azienda; fungono da punto di riferimento professionale supportando il gruppo di persone coordinate nello svolgimento delle attività e ripartiscono le attività rispetto ai carichi di lavoro; rilevano le esigenze formative/addestramento del team seguito, in relazione a nuovi prodotti, servizi, procedure.

Figure professionali esemplificative

Tutor Call Center
14
Responsabile Turno CRP
Responsabile Turno Sistemi Informativi
Direttore Ufficio Postale

Ruoli

Specialista

Lavoratori che possiedono un know-how specialistico e che in diversi ambienti organizzativi aziendali, nei limiti delle direttive dei propri superiori, forniscono supporto di tipo specialistico in relazione a specifiche tematiche in progetti e/o processi di lavoro, interfacciandosi con le funzioni aziendali di riferimento.

Figure professionali esemplificative

Specialista Progetti Operativi di Filiale
Specialista Sala Consulenza
Sistemista
Analista programmatore
Specialista di staff
Specialista Tecnico di Impianti

Web Designer

LIVELLO A - Quadri

Lavoratori con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi della società, cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza. Appartengono a questo livello i dipendenti che hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all'elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito commerciale o progetti di interesse strategico per la Società, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza.

All'interno del presente livello professionale sono individuate due distinte posizioni retributive: A2 ed A1.

Posizione Retributiva A2

Ruoli

Responsabile di Struttura

Lavoratori che sono responsabili di strutture organizzative e della gestione di risorse umane/economiche e che rispondono direttamente degli obiettivi assegnati dall'Azienda. Nell'ambito di tale profilo professionale le attività svolte presuppongono relazioni all'interno e/o all'esterno della società e la conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo aziendale.

Figure professionali esemplificative

Responsabile di Servizio CRP

Direttore Ufficio Postale

Responsabile UDR

Ruoli

Professional

Lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta sugli obiettivi nel territorio di competenza e/o che possiedono un elevato know-how specialistico e, in diversi contesti organizzativi aziendali, contribuiscono con il proprio supporto professionale al mantenimento di elevati standard qualitativi. L'attività di tali figure professionali è caratterizzata da supporto consulenziale e/o interpretativo, analisi e studio, progettazione e indirizzo in relazione a specifiche tematiche.

Figure professionali esemplificative

Product Manager

Responsabile Commerciale di Area

Analista

aziendale.

CONCLUSIONE:

Nelle eccezioni va preliminarmente rivolta all'Ente notificante (Agenzia od Equitalia) la richiesta circa la qualifica del soggetto che ha tentato il recapito dell'atto sostanziale identificabile dalla sottoscrizione. Qualora la qualifica non consenta questo tipo di mansione, il soggetto non è assistito da fede pubblica in primis, e le eccezioni si limitano alla parità di valore tra il ricorrente, qualunque difetto eccepisca, ed il soggetto operante il tentativo.

Le norme tributarie relative alle notificazioni

ART. 60 DPR 600 /73

Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 2

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita (... dove? ...) la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;

c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

d) e' in facolta' del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; (..... ?) (vedi art. 140 cpc).

e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.

Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, **la notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.** In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento e' effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).

La notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalita' previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.

ART. 25 DPR 602 /73

Cartella di pagamento (N.D.R.: Ai sensi dell'art.36, comma 4-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007 n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008 n.31, ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 la cartella di pagamento deve contenere, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Con sentenza n.280 del 15 luglio 2005 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità cost. del presente articolo nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. n.600 del 1973.)

In vigore dal 12/08/2006

Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223 Articolo 37

1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) **del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione**, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) **del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;**

c) **del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.**

2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.

ART.26

In vigore dal 31/05/2010

Modificato da: Decreto-legge del 31/05/2010 n. 78 Articolo 38

La cartella e' notificata **dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario** nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche **mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.**

La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune.

L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Giurisprudenza

Sentenza del 20/10/2014 n. 6207 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Notificazione - portiere - seconda raccomandata informativa

Massima:

La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 139, co. 3, c.p.c. a mani del portiere dello stabile prevede, ai sensi del comma 4, a maggior garanzia del destinatario dell'atto, l'invio da parte dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale (ex art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n. 600 del 1973, lettera introdotta con D.L. n. 223 del 2006 con efficacia dal 4/7/2006) di una seconda raccomandata a/r informativa dell'avvenuta consegna a mani del portiere.

Sentenza del 04/12/2014 n. 7322 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

Riscossione - Cartella di pagamento IRPEF - Notifica effettuata a mani del portiere - Mancata notifica dell'avviso di accertamento al contribuente - Non sussiste - Nullità della cartella di pagamento - Non consegue

Massima:

In tema di notificazione avvenuta a mani del portiere dello stabile in cui risiede il soggetto cui va notificato l'atto, la Corte di Cassazione ha rilevato che non sono necessarie particolari formule sacramentali per attenersi alle norme di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, come richiamate dall'art. 60 del d.P.R.

600/1973. **La Stessa Corte ritiene nulla la notificazione** eseguita a mani del portiere dello stabile qualora si verificano due condizioni: **che non sia seguita dalla raccomandata al destinatario** e che **non sia accompagnata dall'attestazione dell'avvenuta ricerca degli altri soggetti abilitati**. Quest'ultimo requisito risulta superato nel caso in cui l'Ufficiale postale barri la casella n. 7 dell'avviso di ricevimento, in tal modo confermando implicitamente che tutte le altre persone indicate dal n. 1 al n. 6 non erano reperibili.